

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE

SEZIONE 01 Cittadella Giudiziaria Via G. Falcone CAP 84014

Si comunica a:

Avv.

PIERLUIGI TELESE VIA PANORAMICA, NR.60

ERCOLANO

NA

RBRimborsi Bancari

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero:

12190/2016

- RITO ORDINARIO

Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: MARCIA CELESTINO

Depositata Sentenza Numero:

2867/2018

in data: 14/03/2018

Parti nel procedimento

Attore Principale

RAFFAELE

Difeso da:

PIERLUIGI TELESE

Convenuto Principale

S.P.A.

Difeso da:

Chiamato in causa

ASS.NI

Difeso da:

Chiamato in causa

SPA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato





Seut-2867/18 Com. 6428/18 Op. 456/18

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore avv. Celestino Marcia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel	giudizio	civile	di	1^	grado	iscritto	al	n.	12190/2016	R.G.,	riservato	all'udienza	di
disci	ussione d	el 09/00	5/20)17	ed ave	nte ad or	gge	etto:	restituzione	somme	.		

discussione del 09/06/2017 ed avente ad oggetto: restituzione somme.
TRA RAFFAELE, nato a ed ivi residente alla
elett.te dom.to in Ercolano alla Via Panorami
n. 60, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Telese che lo rappresenta e difende giusta procu
allegata all'atto di citazione, ATTORE;
E
S.p.A., con sede in
e disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposi CONVENUTA;
NONCHE'
S.p.A. o CP S.p.A., con sede in
di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, TERZA CHIAMATA I CAUSA;
E
S.p.A., con sede in
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONTUMACE.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato a mezzo P.E.C. in data 15/07/2016 Raffaele assume
di aver stipulato in data 29/04/2005 un contratto di finanziamento con la soc.
S.p.A. per l'importo di euro 30.240,00=, da restituire a partire da Giugno 200
in 96 quote da euro 315,00= ciascuna. Aggiungeva l'attore che al momento della stipula d
contratto venivano trattenute commissioni finanziarie per Euro 943,22=, commissione
favore della mandataria per Euro 2.418,46=, commissioni in favore dell'agente per Eu
1.814,40= e quote assicurative per Euro 1.085,67= e che allo scadere della 53^ rata
rimborso egli aveva provveduto ad estinguere anticipatamente il suddetto rappor
contrattuale
Chiedeva quindi esso condannarsi la S.p.A. alla restituzion
della somma di euro 2.693,05= oltre interessi, di cui Euro 310,79= a titolo di rimborso del
commissioni finanziarie, Euro 1.083,27= per commissioni trattenute in favore della socie
mandataria non maturate, Euro 812,70= per commissioni in favore dell'agente non matura
ed Euro 486,29= per quote assicurative non dovute a seguito della estinzione anticipata d contratto di mutuo nonché alla restituzione della somma di Euro 48,80= a titolo di spese p
la mediazione, oltre alla condanna della società convenuta al nagamento delle spese di lite





Va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta dal momento che il contratto che ne occupa è stato stipulato attraverso società mandataria della stessa convenuta.

Va condiviso quanto statuito dalla S.C. (Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 22 settembre 2015, n. 18622): "La ripetizione d'indebito oggettivo, di cui all'articolo 2033 c.c., rappresenta un'azione restitutoria - e non già risarcitoria - a carattere personale, che riflette l'obbligazione insorgente tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa adquirendi (ossia l'accipiens), sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante (Cass., 19 luglio 2004, n. 13357).

Si tratta, quindi, di azione restitutoria a carattere personale che può esperirsi solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che, come detto, abbia incassato, personalmente o a mezzo di rappresentante, la somma non dovuta; in altri termini, di azione esperibile solo tra le stesse parti del rapporto precedente, inteso come negozio di pagamento (Cass., 4 maggio 1978, n. 2087)."

Orbene, dal momento che la convenuta non ha contestato di aver incassato le somme portate dal contratto per poi ripartirle in parte anche alla mandataria ed alla Compagnia assicuratrice, non sussiste il difetto di legittimazione passiva.

Vi è da precisare, inoltre, che sussiste un rapporto di chiara accessorietà tra assicurazione e credito da essa garantito: venendo meno quest'ultimo, cade l'unica ragione di sopravvivenza della prima, che dunque, ex art. 1896 c.c., non può che sciogliersi.

Il contratto di finanziamento è stato estinto in data successiva alla entrata in vigore dell'accordo ABI/ANIA del 22.10.08 e prima del regolamento Isvap n. 35/2010. Si osserva peraltro al riguardo come la qualificata dottrina dell'ABF ha ripetutamente chiarito che, indipendentemente dalla valenza temporale delle citate disposizioni, esse esprimono principi che dovevano essere considerati già vigenti al momento dei fatti (Collegio di Milano, decisione n. 776/12; Collegio di Napoli, decisioni n. 2473/11; n. 2419/11; n. 2466/11). Passando al merito, si ritiene che la domanda debba essere accolta. Invero, questo giudicante, sempre uniformandosi alle decisioni dell'ABF, condivide quanto riportato nella decisione n.776/12 del Collegio di Milano, secondo la quale, come si evince dalla Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, poiché l'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero del tesoro 8 luglio 1992 specifica che, in caso di adempimento anticipato, il cliente debba versare, in ogni caso, il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento (...) ne consegue che l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata. Tale comunicazione ha valenza interpretativa in quanto spiega il precetto contenuto nel D.M. dell'8 luglio 1992, il quale - a propria volta esplicita la disposizione contenuta nell'art. 125, secondo comma, TUB nel testo vigente all'epoca dei fatti, che prevedeva la facoltà incondizionata del consumatore di adempiere in via anticipata alle proprie obbligazioni senza penalità e senza possibilità di patto contrario,



con diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito (da determinarsi secondo le modalità che – in mancanza della delibera CICR cui il Legislatore aveva fatto rinvio ed in virtù del criterio di ultrattività accolto dall'art 161 e. 5 dello stesso decreto - continuavano ad essere quelle stabilite dal DM 08/07/1992, che limitava il concorso agli oneri del beneficiario del finanziamento ai costi maturati fino alla data di estinzione). A riprova si osserva come l'art. 125 sexies, introdotto dal d.lgs. n. 141/2010 è una disposizione sostanzialmente ricognitiva della disciplina già vigente, la cui inderogabilità è stata già sottolineata in più occasione dall'ABF (Collegio di Napoli, decisioni n. 2001/2011 e 2142/11), e pertanto rappresenta una guida per l'interprete nella determinazione della "equa riduzione" della quale parlava il previdente art. 125 TUB (Collegio di Milano, decisioni n. 2204/11, n. 2205/11,2290/11). Da quanto suesposto, deriva in primo luogo che, ai sensi dell'art. 1418 c.c, sono da considerarsi nulle, per contrarietà a norme imperative, quelle clausole contrattuali che stabiliscono la non rimborsabilità tout court delle spese e degli oneri corrisposti dal cliente in caso di estinzione anticipata del mutuo, anche a prescindere dalla eventuale specifica approvazione scritta ai sensi degli arri. 1341 e 1342 c.c. (tra le tante, ABF -Collegio di Milano, decisioni n. 1679/13; n. 3923/12; n. 2349/12; n. 776/12; n. 702/12; Collegio di Napoli, decisioni n. 1504/13; n. 1328/13). Per le ragioni esposte, tali clausole, ancorché specificamente approvate, non possono dunque considerarsi valide. In secondo luogo, ne consegue che, in mancanza di diversa indicazione contrattuale, la quantificazione degli importi da retrocedere al consumatore va operata utilizzando un criterio proporzionale alla durata residua del finanziamento, tale per cui la somma complessiva delle voci di costo corrisposte dal cliente in via anticipata va suddivisa per il numero totale delle rate e poi moltiplicata per il numero delle rate rimanenti. Non tutte le componenti economiche sono però suscettibili di rimborso, ma soltanto quelle soggette a maturazione nel corso del tempo. Pertanto, per la determinazione concreta degli importi da retrocedere, si dovrà necessariamente avere cura di distinguere tra le somme corrisposte a fronte di prestazioni già rese, e dunque godute dal cliente (commissioni cd. up-front), e le somme che sono in realtà il corrispettivo di prestazioni ancora non rese dall'intermediario, che dunque il cliente avrebbe dovuto ottenere in futuro, e di cui evidentemente non godrà più proprio per l'effetto della cessazione anticipata (commissioni cd. recurring): soltanto queste ultime vanno restituite al cliente, in proporzione alla vita residua del finanziamento.

In questa prospettiva, nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile sia gli oneri e i costi imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili), sia gli oneri e i costi riferibili all'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota). In difetto di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005, l'intero importo di ciascuna delle voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare determinata secondo un criterio proporzionale.

Nel caso di specie e con riferimento alle clausole relative alle commissioni, a fronte della pretesa nullità delle clausole - come richiesto in via principale da parte attrice - si rileva dalla lettura del contratto e del foglio informativo, una palese commistione tra le due ridette categorie *up-front* e *recurring* (Comm. Finanziarie), nonché una assoluta opacità informativa (Commissioni Mediazione e Commissioni Agente/mediatore) con consequenziale ripetibilità degli importi corrisposti in base all'invalso criterio *pro rata temporis*.

Sono, pertanto, rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni d'intermediazione e le spese di incasso quote.

L'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.

Inoltre, a norma dell'articolo 8, quinto comma del Dlgs 28/2010, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il Giudice può



desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, alla stregua dell'articolo 116, 2° comma del Codice di procedura civile. Con la conseguenza che, dal momento che la convenuta ha disertato la mediazione senza giustificato motivo, si deve tener conto di tale circostanza nella valutazione complessiva delle prove emerse nel giudizio. Secondo quanto esposto ritiene questo giudicante che debba riconoscersi il diritto dell'istante alla ripetizione della somma di € 2693,05 così come calcolato dall'attore nell'atto di citazione e per le voci ivi indicate. Da tale importo va detratto quello corrisposto dalla S.p.A. nel corso del giudizio di €. 378,69 per la parte relativa ai costi assicurativi.

Circa la domanda di regresso avanzata dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa va evidenziato che la medesima convenuta non ha specificato gli importi corrisposti alla Compagnia assicuratrice ed all'intermediaria per il che si deve addivenire ad un accoglimento della detta domanda nei limiti della declaratoria del generico diritto di regresso.

Le spese di causa vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M. unciando sulla domanda presenta

ii Giudice di Pace d	iennitivamente pronunc	ciando sulia doma	inda presentata	da Greco Kanaele
nei confronti della		S.p.A., in person	na del legale r <u>a</u>	pp.te p.t., nonché
della	S.p.A., in persona	del legale rapp.1	e p.t. e della	Assicurazioni
S.p.A., in persona	del legale rapp.te p.t.,	ogni altra istanz	a, eccezione de	duzione disattese,
così provvede:				
A) Accoglie la dom	anda;			
B) condanna la		in persona del	legale rappres	sentante p.t., alla
restituzione della so	omma di €. 2314,45= (d	duemilatrecentoq	uattordici,45), o	ltre interessi dalla
domanda;				
			1 1 1 1	

C) condanna la S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio da determinarsi in €. 1500,00= di cui Euro 150,00= per spese vive, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e C.P.A. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

D) dichiara sussistente il diritto di regresso a favore della S.p.A. nei confronti della S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., e della Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., per la quota parte delle somme corrisposte dalla convenuta all'attore a titolo di intermediazione e di assicurazione obbligatoria.

E) Compensa le spese di lite tra la convenuta ed i terzi chiamati in causa. Così deciso in Nocera Inferiore, 09/08/2017.

Il GIUDICE DI PACE Avv. Celestino Marcia

IL PROGRAMME

GIUDICE DI PACE NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE